



# COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 Provincia di Napoli

(Penisola Sorrentina)

Tel. 081 5339401

C.F. 00637560632

protocollo.massalubrense@pec.it

Prot. n. 8209

Ordinanza n. 73

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19: MODIFICA ORDINANZA n. 51.**

## IL SINDACO

### Premesso:

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

**Visto** il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

**Visti i successivi** DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto il DL 25 marzo 2020, n. 19** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il DPCM 1 aprile 2020, con il quale - visto "l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su territorio nazionale", con effetto dal 4 aprile pv., le misure statali di contenimento del contagio sono state prorogate sino al 13 aprile p.v. compreso;

**Visto** il DPCM 10 aprile 2020, con il quale - "considerato che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea" ha rivisitato le disposizioni per il contenimento dell'epidemia con effetto dal 14 aprile al **3 maggio 2020 incluso**;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di

carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regione Campania n. 32 del 12.04.2020;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** l'ordinanza n. 51 del 04.04.2020 con cui è stata disposta la chiusura di tutte le attività commerciali di fioristi del territorio comunale;

**DATO ATTO** che nelle FAQ “<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>” è precisato che “*l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore*”;

**Ritenuto, pertanto**, di modificare la suddetta ordinanza limitando comunque l'apertura delle attività interessate **dalle ore 8,00 alle ore 13,00**;

**Per le ragioni esposte nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**;

## O R D I N A

**E' consentita l'attività di commercializzazione di piante e fiori sul territorio comunale con il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 13,00**, con la precisazione che dovranno essere adottate misure organizzative tali da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

## S T A B I L I S C E

Di trasmettere la stessa al competente settore dell'Aslnapoli3sud, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Massa Lubrense, Al Commissariato P.S.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale e di diffonderlo nei canali social network per la massima conoscenza della popolazione.

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. ed al T.A.R. competente sempre entro 60 gg. oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Massa Lubrense, 14 aprile 2020

Il Sindaco

Lorenzo Balducci

